

quindi non usufruibile, venendo così incontro alle perdite economiche subite dall'istante.

A questo scopo è stato organizzato un incontro presso l'Ufficio tra il Difensore regionale ed il Sindaco del Comune interessato, proponendo che questo si accollasse tutte le spese da sostenere per l'esecuzione dell'opera pubblica nella via privata dell'istante come risarcimento di tutte le spese affrontate in questi 31 anni. Purtroppo, la conciliazione non è andata a buon fine in quanto il Comune non si è reso disponibile ad una soluzione del genere. Ad oggi la pratica è ancora in essere e non ancora risolta. (TR)

### 1.3 Trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa

Nel 2016 sono pervenute 110 istanze in questa categoria.

L'Ufficio ha avuto modo di procedere soprattutto nei confronti delle amministrazioni locali adottando la sua ormai tradizionale linea di prudente attenzione all'autonomia delle strutture di volta in volta interpellate.

A tale proposito, l'Ufficio, nei limiti della ragionevolezza delle richieste, non sempre coerenti o proposte nei limiti di legge, al fine di ottenere comunque risposte chiare ed esaustive alle rivendicazioni degli istanti, ha fatto appello allo spirito di collaborazione tra pubblici uffici e alla trasparenza dell'azione amministrativa, ottenendo, nella maggior parte dei casi, il raggiungimento dello scopo prefissatosi.

Nel merito invece delle istanze aventi ad oggetto il diniego, espresso o tacito, del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, quelle che hanno richiesto una più approfondita verifica della sussistenza del diritto negato hanno comportato l'analisi del Diritto d'accesso dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 13, comma 5 dello Statuto regionale della Lombardia e dell'art. 112 del Regolamento generale del Consiglio regionale, che al primo comma dispone: " Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dello Statuto i consiglieri regionali ottengono direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Tali dati, se disponibili, devono essere forniti anche in formato elettronico e/o in forma elaborata, pur non essendovi l'obbligo per i soggetti di cui al presente comma di effettuare ulteriori elaborazioni."

I casi di cui si è occupato in concreto l'Ufficio hanno visto diversi Consiglieri chiedere l'accesso alla documentazione a Società di servizi a capitale interamente regionale (Lombardia Informatica) ed anche a Società direttamente partecipate da Regione Lombardia (Expo SpA in liquidazione e Trenord Srl).

Nella maggior parte dei casi, dopo un primo momento in cui il Consigliere si è visto negare, anche solo parzialmente, la documentazione richiesta, l'accesso - anche a seguito dell'intervento del Difensore regionale - è stato concesso.

Pare opportuno segnalare, invece, una pratica, decisamente singolare, il cui iter non è ancora concluso<sup>1</sup>, perché la Società interpellata, Arexpo SpA, che ha ripetutamente negato l'accesso alla documentazione, ha "obbligato" il Consigliere richiedente a rivolgersi al TAR, che non si è ancora pronunciato.

In particolare, in questo caso, il Consigliere si è dapprima rivolto alla Struttura progetti strategici e sviluppo del post Expo della Giunta regionale, che, seppur con ritardo e dopo essere stata sollecitata, ha inviato la documentazione richiesta.

Parte di essa però (in particolare un verbale del Consiglio di Amministrazione di Arexpo

---

1

Il TAR LOMBARDIA, sez. di MILANO, con sentenza del 17 marzo 2017, n. 656, ha disposto che ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello Statuto della Regione Lombardia e dell'art. 112, comma 1, del Regolamento generale del Consiglio regionale della Lombardia, sussiste il diritto dei consiglieri regionali di accedere ad atti e documenti delle società partecipate dalla Regione - senza che possa attribuirsi alcun rilievo, nel silenzio della norma, all'entità di tale partecipazione - ritenuti utili all'esercizio del loro mandato. Come risulta dalla motivazione della sentenza, nella specie sono stati ritenuti applicabili i principi già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al diritto di accesso attribuito ai consiglieri comunali e provinciali dall'art. 43, comma 2, del T.U. Enti locali - d.lgs. n. 267/2000.

SpA) è stata consegnata costellata da omissis e quindi sostanzialmente incomprensibile. Gli Uffici della Giunta, interpellati sulla questione, hanno risposto che la copia integrale del verbale, trasmesso direttamente da Arexpo SpA parzialmente oscurato, non era in loro possesso.

A questo punto il Consigliere si è rivolto direttamente alla Società, ottenendo un diniego espresso dallo stesso Presidente il quale, dichiarando comunque la volontà di collaborare, chiedeva di "circostanziare la richiesta".

In data 15 giugno 2016 il Difensore regionale riceveva la richiesta d'intervento del Consigliere regionale il quale lamentava, appunto, di aver ricevuto accesso parziale ad una richiesta di documentazione presentata a Arexpo SpA.

In particolare, l'istante chiedeva la copia integrale del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione di Arexpo del 17 marzo 2016.

Visionando il verbale consegnato, è risultato evidente anche al Difensore regionale che lo stesso fosse inutilizzabile, essendo costellato di omissis che non permettevano di comprenderne il contenuto. Nel suo intervento, l'Ufficio di difesa civica ha prima di tutto ricordato e ribadito l'applicabilità al caso in esame dell'art. 112 del Regolamento generale del Consiglio regionale, evidenziando che la Società è partecipata da Regione Lombardia, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri (art. 16 Statuto) di cui uno nominato da Regione Lombardia (verbale assemblea 29/02/2016) ed inoltre le linee guida sottoscritte dai soci in data 28 febbraio 2012 "hanno configurato una governance particolare, prevedendo la necessità che le decisioni del Consiglio di Amministrazione siano assunte con l'assenso sia del consigliere nominato dal Comune di Milano, sia del consigliere nominato da Regione Lombardia" cosicché "tale governance assicura il controllo pubblico e congiunto di Arexpo".

Per quanto rilevato, il Difensore regionale, non "afferrando" le ragioni degli omissis, accoglieva il ricorso e invitava Arexpo S.p.A. a consegnare all'istante la documentazione richiesta in formato integrale e, nel contempo, si rivolgeva agli Uffici di Regione Lombardia invitandoli alla più ampia collaborazione e trasparenza in materia di accesso agli atti, anche nei confronti dei Consiglieri regionali, non comprendendo le motivazioni della Struttura interpellata che aveva accettato una risposta parziale da parte di una Società partecipata da Regione Lombardia senza contestarne il contenuto.

Da giugno 2016 alla data dell'inevitabile deposito del ricorso al TAR sono trascorsi 5 mesi in cui il Consigliere ha provato in tutti i modi a farsi consegnare il verbale richiesto in forma integrale, anche presentando una interrogazione a risposta immediata in Aula.

Il presidente di Arexpo, dal canto suo, ha mantenuto la sua posizione, peraltro incomprensibile, continuando a sostenere di non voler in alcun modo ostacolare o negare il legittimo esercizio di accesso agli atti, ma nel contempo sostenendo la genericità della richiesta e ribadendo la necessità che la stessa, per essere accolta, fosse riferita ad "oggetti determinati".

Il Consigliere, in una reale ottica di collaborazione e per evitare, a suo parere, un inutile contenzioso, ha predisposto una nuova richiesta di accesso in cui si limitava a chiedere "almeno" copia dell'ordine del giorno del verbale del CDA in modo da poter, come richiesto, meglio circostanziare la richiesta di accesso.

A tale istanza Arexpo rispondeva con un ennesimo diniego, chiudendo qualsiasi possibilità di dialogo costruttivo tra le parti e obbligando quindi l'istante a presentare ricorso al TAR.

In tale occasione, il Difensore regionale ha depositato una breve nota in Tribunale, in cui, nel confermare quanto già disposto con la decisione relativa al ricorso, ha ribadito con fermezza "il suo attuale e futuro impegno affinché il concetto di trasparenza, come strumento di lotta alla corruzione e illegalità e condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, divenga sempre più principio cardine e fondamento

dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini: "Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa della pubblica amministrazione dovrebbe essere di vetro." (On. Turati, In Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, pag. 22692).

In conclusione, pare d'obbligo evidenziare che l'Ufficio del Difensore regionale ha trovato alquanto "singolare" la posizione della Società Arexpo, soprattutto in un momento storico per il nostro Paese in cui una norma di legge, l'articolo 5 del d. lgs 33/2013, come novellato dal d. lgs 97/2016, introduce nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso civico generalizzato, sulla scorta dell'esperienza maturata nei paesi anglosassoni con il modello FOIA (Freedom of Information Act). L'accesso civico generalizzato è uno strumento della trasparenza amministrativa ulteriore rispetto all'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e aggiuntivo rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 12 e ss, del d. lgs 33/2013: uno strumento che, ragionevolmente, può innescare un effettivo processo di trasformazione delle pubbliche amministrazioni in "case di vetro" secondo la citata metafora di turatiana memoria. (CP)

## 2. ORDINAMENTO DEL PERSONALE PUBBLICO

Nel settore in esame, non si sono verificate, rispetto all'anno precedente, novità degne di rilievo.

Dal punto di vista quantitativo è stato registrato un aumento delle istanze afferenti a problematiche del pubblico impiego.

Per ciò che concerne la formazione professionale è stato essenzialmente chiesto al Difensore regionale di sollecitare il rilascio di attestati di frequentazione di percorsi formativi gestiti da organismi accreditati da Regione Lombardia, nonché l'erogazione di emolumenti connessi a benefici elargiti dalla Regione a soggetti in difficoltà (es. Dote Formazione, Dote unica lavoro).

In generale il Difensore regionale si è ritrovato a svolgere un ruolo di accompagnatore del cittadino nella comprensione del modus operandi dell'amministrazione interlocutrice.

Per quanto riguarda la prima di tipologia di richieste, nel mese di febbraio, la signora P. ha chiesto l'assistenza dell'Ufficio per riuscire ad ottenere l'attestato relativo al corso di qualifica ASA/OSS (Ausiliario socio assistenziale/Operatore socio sanitario), frequentato nell'anno 2012/2013 presso il Consorzio G.F., quale ente a ciò accreditato dall'Amministrazione regionale.

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che l'accreditamento è l'atto col quale l'Amministrazione regionale riconosce l'idoneità di soggetti, pubblici o privati, ad erogare il servizio (pubblico) di propria competenza ai fini che interessano la formazione professionale, nel rispetto delle linee direttive all'uopo dettate dall'Amministrazione medesima.

L'interessata riferiva di avere partecipato regolarmente al corso, superando, con esito positivo, gli esami finali, e di essersi premurata di sollecitare alla Direzione del Consorzio il rilascio urgente del documento, dovendo puntualmente corrispondere alla richiesta del datore di lavoro di giustificare le ore di assenza per partecipare al corso.

In attesa dell'originale, tuttavia, le veniva consegnato soltanto un atto contenente le date di frequentazione e la menzione dell'esito.

Medio tempore, in realtà, l'interessata veniva a conoscenza del fallimento del Consorzio sì che, a fronte di reiterate, ma inutili richieste di informazioni al liquidatore fallimentare, si disponeva ad investire della vicenda il Difensore regionale.

Sul presupposto che l'ente organizzatore del percorso formativo, deve essere - come nel caso trattato - accreditato da Regione Lombardia e che è di quest'ultima la competenza a rilasciare l'attestato, l'Ufficio si è rivolto alla Direzione generale istruzione, formazione e lavoro della Giunta regionale (DGIFL).

Il Responsabile della Direzione generale ha, nel breve termine, risposto precisando di essersi adoperato per certificare, nelle debite forme, il percorso formativo frequentato dalla signora P..

Con riferimento all'altra casistica cui sopra si è fatto cenno (corresponsione di emolumenti connessi a benefici istituiti da Regione Lombardia), gli interessati, i signori C.G. e A.D.M. si sono rivolti al Difensore regionale affinché sollecitasse l'operatore ad erogare, a loro favore, l'indennità di PIL - Progetto di inserimento lavorativo, prevista dal PIP (Piano di intervento personalizzato), afferente la Dote unica lavoro 2014/2020 messa a disposizione da Regione Lombardia e cofinanziata dal F.S.E. (Fondo Sociale Europeo).

Si ritiene opportuna una sintetica descrizione dell'istituto in esame.

Dote unica lavoro è lo strumento messo a disposizione da Regione Lombardia per supportare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone con difficoltà occupazionale.

La persona, a seconda della fascia di intensità di aiuti cui accede, ha a disposizione una dote, ossia uno specifico budget, che le consente di accedere a quei servizi ritenuti, di comune accordo con l'operatore, funzionali alle proprie esigenze di inserimento e/o reinserimento lavorativo.

I servizi integrati e personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, possono essere erogati soltanto da enti/organismi accreditati (operatori) da Regione Lombardia.

Il manuale di Gestione della Dote unica lavoro 2014/2020 prevede (punto 4.2.3) che gli operatori che hanno preso in carico soggetti rientranti nella Fascia 3 plus e pertanto aventi diritto all'erogazione del PIL, si facciano carico di anticipare l'erogazione del medesimo ai destinatari, ferma restando la richiesta di rimborso a Regione Lombardia del quantum anticipato.

Tenuto conto di quanto precisato, l'Ufficio si è rivolto sia alla DGIFL che all'operatore, chiedendo di essere posto nelle condizioni di verificare il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

Tra le informazioni dettagliate fornite nel breve termine dai due enti sopra indicati, ai fini che interessano, è stato anzitutto rammentato che, entro 10 giorni dal termine della Dote o al momento del raggiungimento della valorizzazione massima del PIL, l'operatore deve supportare il destinatario nella predisposizione di una attestazione dell'importo di PIL maturato e contestuale richiesta al medesimo di erogazione del PIL spettantegli.

Entro i successivi 20 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione della predetta attestazione da parte dell'interessato, l'operatore si fa carico di anticipare a quest'ultimo l'erogazione dell'indennità di PIL e di richiederne il rimborso all'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dal Manuale unico di gestione.

Nel caso di specie, la DGIFL aveva appurato che l'attestazione di maturazione e la richiesta di liquidazione della predetta indennità erano già state sottoscritte dal destinatario, sì che, tenuto conto che erano decorsi i 20 giorni per l'anticipazione della stessa, a cura dell'operatore, invitava l'interessato a ricontattare quest'ultimo ai fini della relativa corresponsione.

L'operatore, a ciò sollecitato da questo Ufficio, rendeva noto di avere provveduto ad emettere mandato di pagamento per l'importo del contributo di che trattasi e al relativo accredito sul conto corrente del destinatario.

Il Difensore regionale si è ritrovato a svolgere un ruolo analogo a quello di cui ai casi sopra descritti, chiedendo di riferire puntualmente le ragioni di apparenti omissioni denunciate dagli interessati.

Due Dirigenti medici, i dottori E.M.B. e R.G.C. avevano partecipato ad un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda ospedaliera ove prestavano già servizio con contratto a termine.

Dopo essersi collocati in graduatoria come vincitori, l'Azienda procedente, con apposita delibera adottata nel mese di maggio, aveva approvato la graduatoria medesima, nonché tutti gli atti del procedimento di concorso.

Nel mese di settembre, tuttavia, i Dirigenti medici sopra indicati, constatando che l'assunzione non era stata ancora formalizzata con la stipulazione del relativo contratto, hanno chiesto al Difensore regionale di verificare la legittimità di quella che, a parere dell'uno sembrava prospettarsi come omissione di atto d'ufficio e per l'altro, comunque, un comportamento ingiustificato.

L'Ufficio ha interpellato l'Azienda ospedaliera che, dopo avere precisato di avere fissato al

1° ottobre la data di decorrenza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per consentire a tutti i Dirigenti medici la fruizione dei giorni residui di ferie maturate durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, ha informato l'Ufficio che (anche) i Dirigenti in questione erano stati già convocati per sottoscrivere il contratto individuale di assunzione e che avevano preso servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'appunto, dal 1° ottobre.

I Dirigenti medici, comprese le ragioni del comportamento dell'Azienda ospedaliera, hanno ringraziato l'Ufficio.

In altri casi il Difensore regionale ha espletato un'azione preventiva rispetto all'instaurazione di un potenziale conflitto tra cittadino e Amministrazione, chiarendo al primo la sua posizione all'interno dell'ordinamento giuridico e le possibilità di avanzare pretese in base alla stessa.

E' questo il caso, ad esempio, di una farmacista della Provincia di Bergamo divenuta socia accomandante di una SAS (Società in accomandita semplice) in seguito all'acquisto di alcune quote.

Per diatribe interne, ella si era ritrovata a non poter svolgere alcun ruolo lavorativo all'interno della Società, nonché nell'impossibilità di poter vendere agli altri soci le proprie quote.

L'interessata, avendo necessità di lavorare, aveva richiesto alla ASL competente informazioni circa la possibilità di essere assunta come dipendente presso altra farmacia.

L'Azienda interpellata riscontrava la richiesta spedendo all'interessata soltanto il testo normativo dal quale avrebbe dovuto evincere l'impossibilità di avere soddisfazione alla sua istanza.

La farmacista si è rivolta al Difensore regionale al fine di poter comprendere appieno la risposta implicita della Amministrazione sanitaria e la relativa motivazione.

L'Ufficio ha accertato che l'art. 8 L. 8.11.1911 n. 362 vieta, in quanto incompatibili, l'instaurazione di rapporti di lavoro, sia pubblico che privato, con soggetti che partecipino alle società menzionate dall'art. 7 della stessa legge, vale a dire, società di persone o società cooperative a responsabilità limitata che siano titolari dell'esercizio di una farmacia privata.

Alla luce delle disposizioni menzionate, è stato pertanto riferito alla interessata che, considerata la sua partecipazione ad una società rientrante nella tipologia di quelle menzionate nell'art. 7 L. n. 362/1991, non avrebbe potuto essere assunta presso altra farmacia, stante la previsione di cui al successivo art. 8 della stessa legge.

A questi fini, ella si sarebbe dovuta adoperare, con l'eventuale ausilio di esperto del settore, per fare cessare la sua partecipazione societaria.

Tra i casi in cui il Difensore Regionale ha svolto la funzione di mediatore dei conflitti nel settore del pubblico impiego, merita particolare attenzione la questione dell'aspettativa non retribuita per motivi personali, sottoposta da una associazione sindacale nell'interesse di propri iscritti, dipendenti di un'azienda ospedaliera della provincia di Lodi.

E' utile al riguardo rammentare che, in base all'art. 12, CCNI 7.4.99 per il personale non dirigente del Comparto Sanità, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esperienze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

In base alla disciplina contrattuale, la concessione dell'aspettativa per motivi personali non rappresenta un diritto per il dipendente.

Invero - come precisato dalla norma contrattuale sopra citata - il datore di lavoro può rigettare la richiesta del dipendente allorché l'assenza di quest'ultimo non sia compatibile

con le esigenze organizzative o di servizio dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

Al riguardo, tuttavia, il Difensore regionale ha da sempre sostenuto, conformemente agli orientamenti applicativi dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) sull'argomento, che il datore di lavoro deve motivare puntualmente il diniego. Più precisamente, per garantire che la discrezionalità intrinseca nel potere di organizzazione del datore di lavoro non si trasformi in arbitrio, il datore medesimo deve specificare quali siano in concreto le esigenze organizzative/di servizio che impediscono al dipendente di assentarsi senza arrecare pregiudizio alla continuità dei servizi che l'amministrazione è tenuta ad erogare, esprimendo un'autonoma valutazione di tutti gli interessi (dell'amministrazione e del lavoratore) concretamente coinvolti nel caso specifico.

Nell'esprimere una siffatta valutazione, il datore di lavoro dovrà attenersi, in quanto pubblica amministrazione, ai principi di correttezza e trasparenza che devono sempre presidiare l'agire amministrativo, e, in quanto datore nell'ambito di un di lavoro privatizzato, ai principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che devono permeare tutti i rapporti contrattuali, tra cui, anche il rapporto di lavoro.

Occorre poi avere presente che l'aspettativa, proprio perché determina la sospensione del trattamento economico, consente all'Azienda di attivare molteplici soluzioni per sostituire il dipendente al quale l'aspettativa è concessa (ad esempio, mobilità interna, incarichi temporanei).

Alla luce di quanto sopra precisato, non può ritenersi conforme a legge il diniego fondato su generiche formule, quasi a configurarsi come un rigido aprioristico rigetto.

Nei casi esaminati, l'aspettativa è stata rifiutata senza specificare quali fossero, in quel determinato contesto aziendale e tenuto conto del ruolo del dipendente, gli effettivi ostacoli alla concessione del beneficio in esame, senza pregiudizio per i fini istituzionali dell'ente.

Su richiesta del Difensore regionale, l'Azienda ospedaliera si è limitata a rispondere che, in realtà, il diniego era stato motivato, poiché, nel pronunciarsi sulla richiesta di aspettativa, era stata rammentata al dipendente la cronica e notoria difficoltà per gli enti sanitari pubblici ad avere continuità di presenza di personale sanitario, fondamentale per garantire l'assistenza sanitaria dovuta ai cittadini.

Le questioni sono ancora pendenti, dal momento che, alla stregua delle considerazioni sopra espresse, il comportamento dell'Azienda non può essere ritenuto legittimo. (EC)

### 3. ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### 3.1 Tributi e canoni statali

Quest'anno il Settore ha subito un lieve calo del numero delle istanze.

In presenza del Garante del Contribuente presso ogni Direzione regionale delle Entrate, l'attività dell'ufficio è ancora più prudente.

Si procede pertanto con la solita cautela, segnalando le diverse vicende agli enti competenti, al fine di chiedere gli opportuni chiarimenti per poterli adeguatamente illustrare ai contribuenti.

Più spesso si procede indirizzando il contribuente al Garante del Contribuente presso la Direzione regionale delle Entrate o alla Commissione Tributaria provinciale o regionale competente.

Si rileva la tendenza degli istanti/contribuenti a presentare vicende che sono già state sottoposte all'esame della magistratura tributaria, spesso in presenza delle relative sentenze della Commissione Tributaria.

In questi casi, il contribuente si aspetta dall'ufficio una composizione bonaria della questione che travalichi il dettato della sentenza stessa.

Risulta pertanto necessario anzitutto illustrare le competenze del Garante del contribuente regionale, che attengono esclusivamente ai tributi regionali propri, previsti al Titolo III Capo I della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10, il Testo Unico della disciplina dei tributi regionali.

Occorre poi chiarire che i Garanti del contribuente svolgono un ruolo parallelo a quello della magistratura tributaria e non possono pertanto in alcun modo influire sulle decisioni di quest'ultima, che possono essere messe in discussione esclusivamente con un appello.

Recentemente è pervenuto all'ufficio un reclamo riferito al canone RAI.

L'interessata ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1 di Milano istanza di non possesso di apparecchio radiotelevisivo il 25 novembre 2015, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, pervenuta a A2A il 26 novembre 2015.

Nonostante ciò, il 4 agosto 2016 ha ricevuto la bolletta elettrica A2A con indebitamente computati 80 euro per l'abbonamento alla televisione.

Probabilmente la causa del disguido nasce dal fatto che l'interessata non ha potuto compilare il modello on line della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato perché alla data del 25 novembre 2015 non era ancora disponibile e, a detta della signora, le era stata garantita la validità della dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sopra citato. L'ufficio

ha provveduto a chiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate ed è in attesa di una risposta.

### **3.2 Tributi e canoni regionali**

Si tratta del Settore di assoluta competenza del Difensore regionale, così come previsto dalla legge regionale 14 luglio 2003 n. 10, il Testo Unico dei tributi regionali.

Nella sua veste di Garante del contribuente, il Difensore regionale rivolge richieste di documenti e chiarimenti alle strutture regionali competenti, attiva le procedure di autotutela, comunica l'esito dell'attività svolta alla Direzione regionale competente e può rivolgere raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali per tutelare il contribuente e migliorare l'organizzazione dei servizi.

Può inoltre accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, oltre all'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

Può infine richiamare le strutture tributarie regionali al rispetto dei termini per il rimborso dei tributi regionali e di quanto previsto per la tutela del contribuente.

L'ambito di competenza è costituito dai tributi regionali propri: quelli elencati al Capo I Titolo III della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 sopra citata.

Il tributo che annota più interventi è senz'altro la tassa automobilistica regionale, il bollo auto.

Le vicende segnalate sono le più varie e trovano nella quasi totalità dei casi una soluzione positiva, grazie soprattutto alla collaborazione con gli uffici competenti della Giunta regionale.

La materia quest'anno presenta una grossa novità.

A seguito della deliberazione n. X/5749 del 31 ottobre 2016 è infatti possibile richiedere la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, con una riduzione del 10% dell'importo dovuto per ciascun periodo di imposta.

Sono esclusi dalla domiciliazione i veicoli ultra trentennali e i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Gli interessati devono inviare a Regione Lombardia il mandato di autorizzazione all'addebito:

- on line all'Area Personale del Portale dei Tributi; entro la fine del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento;
- per posta ordinaria, entro il 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento.

Se il mandato viene presentato in ritardo, la domiciliazione produrrà effetto dal periodo di imposta successivo.

Non è in ogni caso necessario attendere la scadenza del bollo per inviare la domiciliazione

bancaria.

L'ufficio ha già avuto modo di occuparsi della materia.

Il signor A. P. domandava per quale motivo, nonostante avesse inviato il mandato entro il 15 del mese precedente a quello in cui doveva effettuare il pagamento, non si era provveduto alla domiciliazione bancaria.

La Dirigente della U. O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali chiariva che il mandato pervenuto era privo della data di sottoscrizione e pertanto era stato sanato d'ufficio considerando la data di ricevimento nella casella postale come data di sottoscrizione.

L'attivazione del mandato si era così perfezionata successivamente alla data stabilita nella deliberazione della Giunta.

La domiciliazione sarà quindi attiva a partire dalla prossima scadenza.

### 3.3 Tributi e canoni locali

I tributi locali sono senz'altro quelli che più coinvolgono i cittadini.

Ognuno infatti deve occuparsi, prima o poi, di ICI, IMU, TARSU e TARI e spesso capita che intervenga qualche equivoco e si renda necessario un chiarimento.

La materia non è di competenza del Difensore regionale.

Tuttavia, la soppressione della figura del difensore civico comunale (legge n. 191/2009) e le attese previsioni di legge di cui al comma 2 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2010 n. 18 "Disciplina del Difensore regionale", che gli attribuisce il "potere di intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge" hanno legittimato questi interventi.

A tale legittimazione informale ha contribuito poi il senso della gerarchia dei contribuenti italiani che spesso sono convinti della competenza del Difensore regionale - nella sua veste di Garante del contribuente - per quanto concerne i tributi locali come seconda istanza alla quale appellarsi se si ritiene di aver subito un torto.

L'ufficio procede come sempre quando la gravità del caso lo richieda, contando sulla disponibilità al dialogo dell'amministrazione interpellata, sulla base del principio generale di collaborazione tra istituzioni, nel più totale rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa della stessa.

Salvo qualche rara eccezione, le amministrazioni locali di volta in volta interessate, peraltro, non hanno mai mancato di rispondere puntualmente alle richieste di chiarimenti.

E' così stato possibile illustrare adeguatamente all'interessato le ragioni dell'amministrazione e viceversa.

Il comma 54 art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la legge di stabilità 2016, stabilisce che per "gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ..... è ridotta al 75 per cento".

Il signor L. Z. aveva chiesto tale agevolazione fiscale.

Il Comune interessato aveva respinto la richiesta perché "non rientra nell'elenco dei Comuni ad alta densità abitativa e non riporta caratteristiche omogenee con i Comuni limitrofi (...) tali da poter supporre l'applicazione dell'eventuale agevolazione IMU prevista per i Comuni che hanno stipulato accordi con le associazioni di categoria".

La Guida IMU pubblicata dall'Amministrazione Comunale - tuttavia - tra le agevolazioni operanti per l'anno 2016 faceva espresso riferimento agli immobili locati a canone concordato, prevedendo che in tali casi essa fosse "dovuta nella misura del 75 per cento".

L'Ufficio ha pertanto ritenuto opportuno interpellare il Sindaco, che ha ribadito la mancanza di apposite convenzioni per l'applicazione del canone concordato e puntualizzato che il richiamo nella Guida IMU era stato fatto solo per rendere edotti i cittadini, in possesso di

altri immobili fuori dal territorio comunale, di questa possibilità di agevolazione, agevolazione che non si può applicare al Comune in esame.

La Guida IMU del resto "non ha valore vincolante, ma vuole essere una forma di ausilio ai contribuenti, rimanendo comunque in capo agli stessi l'obbligo di verificare la corrispondenza del dettato normativo alle proprie posizioni".

Ai sensi del comma 3 art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, sono le Organizzazioni maggiormente rappresentative sul territorio, sia dei proprietari edilizi che dei conduttori, che con appositi Accordi stabiliscono le condizioni contrattuali per le locazioni a canone concordato ed in particolare il canone che non può superare un tetto massimo stabilito dagli accordi stessi.

E' stato pertanto suggerita all'istante l'opportunità di contattare un'Organizzazione dei proprietari edilizi che valuti la possibilità di fare riferimento all'accordo in vigore presso il comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche se sito in altra regione.(ACA)

## 4. TERRITORIO

Nell'ambito del settore nel 2016 il numero delle istanze pervenute è rimasto pressoché analogo a quello dello scorso anno.

Per quanto attiene, invece, alla distribuzione per categoria, si possono rilevare alcuni scostamenti rispetto al 2015. In particolare, si è registrato un aumento delle pratiche in tema di **edilizia privata** (31) e una riduzione di quelle in materia di **lavori pubblici** (7), mentre nessuna significativa differenza vi è stata nel numero di istanze riguardanti gli strumenti urbanistici, la tutela del territorio, le acque pubbliche, la viabilità e circolazione, i trasporti e il demanio.

Complessivamente si deve constatare una buona disponibilità al dialogo da parte dei soggetti istituzionali interpellati dall'Ufficio di Difesa regionale, compresi gli Enti Locali che, in ossequio al principio di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, si sono nella quasi totalità adoperati al fine di pervenire alla soluzione delle questioni a loro rappresentate.

Le richieste afferenti l'edilizia privata hanno avuto ad oggetto principalmente il rilascio delle autorizzazioni alla posa di cartelli pubblicitari e - come sempre negli ultimi anni - il mancato o tardivo rilascio del certificato di agibilità, dei titoli edilizi e le segnalazioni di presunti abusi edilizi.

Con riferimento alla prima tipologia di questioni menzionate, il Difensore regionale è stato interessato più volte da un'impresa che si occupa di comunicazione e installazione di mezzi e insegne pubblicitarie, che ha lamentato il diniego del rilascio di autorizzazione alla posa degli stessi opposto da alcuni Comuni lombardi.

In particolare, in un caso veniva negata all'istante la possibilità di installare un mezzo pubblicitario eccedente determinate dimensioni, in quanto contraria al disposto dell'art. 48 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" - che indica le misure massime dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati, mentre demanda ai regolamenti comunali la previsione di limitazioni dimensionali laddove siano installati all'interno dei centri abitati - e a quello dell'art. 51 del medesimo D.P.R., che disciplina le modalità di affissione lungo le strade e le fasce di pertinenza.

Infatti, nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento sull'installazione degli impianti pubblicitari, del quale il Comune non era ancora dotato, era stata approvata dalla Giunta comunale una deliberazione che consentiva il rilascio di autorizzazioni temporanee per gli impianti pubblicitari esistenti alla data di adozione della stessa, indipendentemente dalla loro conformità alle disposizioni del Codice della Strada, degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei regolamenti vigenti, subordinando, invece, alla rispondenza a queste ultime le autorizzazioni per le nuove installazioni. Considerato che detta disciplina, che avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, trovava applicazione da oltre due anni, si è evidenziato che contravveniva ai principi di correttezza e imparzialità ai quali deve conformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione e determinava discriminazioni tra gli operatori economici ai quali erano stati assentiti impianti pubblicitari antecedentemente alla delibera richiamata e quelli che, invece, avevano formulato richieste successive alla stessa.

L'Ufficio ha, quindi, sollecitato la definizione dell'organica regolamentazione della materia della quale stava per essere ultimata la predisposizione e l'Amministrazione Comunale ha

prontamente provveduto a calendarizzarla per l'approvazione.

Con riferimento alle pratiche inerenti agli abusi edilizi, più volte si sono resi necessari da parte dell'Ufficio chiarimenti a fronte della sovrapposizione da parte degli istanti di questioni inerenti al mancato o omesso esercizio da parte dei Comuni delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nei territori comunali per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, al quale sono deputati ai sensi del disposto dell'art. 27 del D.P.R. dall'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ad altre di natura prettamente privatistica, attinenti perlopiù ai rapporti di vicinato, in merito alle quali l'Ufficio di Difesa regionale ha precisato ai richiedenti la propria incompetenza.

Nelle segnalazioni di presunte irregolarità edilizie è inoltre accaduto con una certa ricorrenza che gli istanti ritenessero che il Difensore regionale potesse svolgere o disporre perizie o accertamenti tecnici volti a verificare la fondatezza di quanto lamentato e anche in tali casi si sono resi necessari chiarimenti in ordine ai propri poteri.

In tema di **edilizia scolastica** si è finalmente conclusa nel 2016 una questione, pendente da alcuni anni, relativa al mancato rispetto degli standard urbanistici di un istituto scolastico di recente costruzione.

In particolare, da parte dell'istante, docente nel medesimo istituto, veniva lamentata la carenza di parcheggi, in evidente contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia e da una convenzione stipulata tra la Provincia e il Comune dove è ubicata la scuola per la realizzazione della nuova sede unitaria della stessa. Infatti, il punto 2.1.4 del D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere edilizie scolastiche" dispone che il rapporto tra l'area dei parcheggi e il volume dell'edificio di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 debba essere non inferiore ad 1 mq su ogni 20 mc di costruzione.

Inoltre, la Convenzione sopra richiamata prevedeva l'impegno del Comune di realizzare extra progetto parcheggi ad esclusivo uso scolastico nonché di garantire la disponibilità all'uso da parte dell'utenza scolastica dei parcheggi pubblici realizzati nell'area a ovest dei corpi di fabbrica. Dopo un cospicuo carteggio intercorso tra il Difensore regionale, il Comune, la Prefettura e il Dirigente Scolastico il parcheggio è stato destinato ad uso esclusivo dell'istituto scolastico.

Per quanto concerne la materia del demanio sono pervenute, tra le altre, le istanze di due anziani cittadini, titolari di concessioni per la coltivazione a scopo non commerciale di "orti urbani", i quali contestavano l'ordinanza emanata dal Direttore del competente Settore della Città metropolitana di Milano con la quale erano stati disposti lo sgombero e chiusura degli orti urbani di proprietà della stessa.

Il Difensore regionale, esaminata la questione, non ha tuttavia ravvisato alcuna illegittimità nel provvedimento della Città metropolitana di Milano, che aveva facoltà di disporre lo sgombero e la riqualificazione ambientale dell'area adibita ad orti per destinarla ad una diversa tipologia di interventi, anche in considerazione dei gravi